

Allegato "B" all'atto N. 6117 del Repertorio - N. 4860 della Raccolta in data 7 Aprile 2019

STATUTO

della Associazione "OPERA PER LA GIOVENTU' GIORGIO LA PIRA - Organizzazione di Volontariato"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione riconosciuta denominata "OPERA PER LA GIOVENTU' GIORGIO LA PIRA - Organizzazione di Volontariato", per brevità denominata anche "OPERA PER LA GIOVENTU' GIORGIO LA PIRA - ODV".

L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Gino Capponi n.28.

La durata della Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, con riferimento a:

educazione, istruzione e formazione (lettera d);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura



e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w).

L'Associazione si ispira al messaggio cristiano ed all'opera di Giorgio La Pira e, conformemente alle scelte di fondo del suo fondatore Pino Arpioni, promuove, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, attività assistenziali, culturali, formative, ricreative e sportive dilettantistiche fra i giovani al fine di contribuire anche alla formazione morale e spirituale della gioventù ed alla sua educazione, secondo i principi cristiani e l'insegnamento della Chiesa.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti di cui al citato articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si propone di:

- a) attuare tutte quelle iniziative assistenziali, culturali, formative, ricreative e sportive dilettantistiche, atte a consentire il perseguimento delle sue finalità;
- b) promuovere l'educazione cristiana dei giovani allo scopo di trasmettere un messaggio di fede, di pace, di solidarietà tra gli uomini per la costruzione di una Società permeata dai valori morali;
- c) collaborare, per il raggiungimento delle predette finalità, con i competenti organi dello Stato, della Regione, degli enti locali, con organismi pubblici, privati,

ecclesiastici.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere disciplinate da appositi regolamenti, obbligatori per tutti gli Associati, deliberati dall'Assemblea.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l'Associazione potrà gestire case per ferie, colonie estive ed invernali, ostelli ed altre strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

L'Associazione svolge la sua attività in maniera prevalente e determinante attraverso volontari, il cui numero è superiore a quello del personale dipendente. Non vengono corrisposti compensi né ai volontari né a chi ricopre cariche sociali.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Numero ed ammissione degli associati

Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 32 comma primo del Codice del Terzo settore.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, nel rispetto dell'articolo 32 comma secondo del Codice del Terzo settore.

Fanno parte della Associazione in qualità di Associati, oltre agli intervenuti all'atto costitutivo della medesima, coloro che ne facciano domanda scritta, dopo che essa sia stata accolta da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "32" and features a star in the center.

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5 del presente statuto.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli Associati hanno diritto di prendere parte alla vita della Associazione nei modi risultanti dal presente Statuto.

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, non possono pretendere alcunché dalla Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.

La qualità di Associato è personale e non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Articolo 5 - Perdita della qualità di associato

La qualità di Associato si perde per morte, per recesso, ovvero per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata adottata a maggioranza assoluta degli associati per i seguenti motivi:

per gravi e reiterate inosservanze delle norme o delle finalità statutarie o delle deliberazioni adottate, secondo le rispettive competenze, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; per morosità nel versamento delle quote associative; per azioni dell'Associato che compromettano la sua dignità nella vita pubblica o privata ovvero il decoro ed il prestigio della Associazione.

Prima di proporre l'esclusione, il Consiglio Direttivo contesta all'Associato gli inadempimenti rilevati, concedendo un termine non inferiore a dieci giorni per le eventuali giustificazioni.

Articolo 6 – Organi della associazione



Sono Organi della associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Comitato Consultivo;

l'Organo di controllo, ove obbligatorio per legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salvo il compenso che può essere attribuito ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Assemblea degli associati

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato con delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora per la prima e la seconda convocazione, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero in via telematica agli indirizzi comunicati dagli associati.

L'Assemblea viene convocata di regola nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge. L'Assemblea ordinaria deve provvedere all'esame ed all'approvazione delle relazioni del Presidente della Associazione e dell'eventuale Organo di controllo nonché dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea ogni tre anni provvede alla elezione dei membri degli Organi associativi; l'Assemblea provvede al rinnovo di tali organi quando vengano a mancare la maggioranza dei componenti.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli Associati, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice degli Associati ed in seconda convo-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and the text "CASSA DI RISPARMIO DI ROMA" around the perimeter. The signature is a long, flowing line that starts with a large loop and ends with a long tail.

cazione con quella di almeno un quinto della totalità degli Associati stessi, fatte salve, tanto in prima che in seconda convocazione, le maggioranze qualificate disposte dal presente Statuto o dalla Legge per determinati affari.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri compresi tra 5 (cinque) e 11 (undici) eletti dall'Assemblea fra gli Associati, previa determinazione del loro numero da parte della medesima Assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e sino all'Assemblea ordinaria degli Associati dell'anno successivo a quello di scadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, l'Assemblea nomina altrettanti membri in sostituzione. I nuovi consiglieri cessano comunque dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, appena eletto, dovrà domandare alla Conferenza Episcopale Toscana la nomina di un sacerdote all'incarico di assistente spirituale dell'Associazione. Egli parteciperà, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. La Conferenza Episcopale Toscana, su proposta dell'assistente, potrà nominare uno o più vice assistenti.

Il Consiglio Direttivo può individuare, anche tra soci che non siano membri del Consiglio Direttivo, soggetti preposti al coordinamento di singoli settori dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e comunque le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere assunte a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere sia di ordinaria amministrazione che eccedente la ordinaria amministrazione ed esercita tutte le funzioni che non siano riservate espressamente all'Assemblea o ad altri organi associativi ed in particolare:

- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea,
- formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e propone l'esclusione degli associati;



- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente prepara le relazioni da presentare all'Assemblea degli Associati, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, presiede e vigila sulle attività della Associazione, adotta i provvedimenti nei riguardi del personale dipendente e, in caso di urgenza, adotta i necessari provvedimenti con i poteri del Consiglio, salvo ratifica – entro trenta giorni – da parte del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impossibilità di esercitare le funzioni.

Articolo 10 - Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo si compone di cinque membri, nominati dall'Assemblea fra i soci con particolare esperienza nelle attività della Associazione.

Il Comitato Consultivo rimane in carica per tre anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

I componenti del Comitato Consultivo non possono far parte di altri organi dell'Associazione e possono essere nuovamente nominati alla scadenza del loro mandato.

Il Comitato Consultivo è un organo di natura consultiva, delibera a maggioranza dei suoi membri ed esprime pareri su argomenti ed iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo con riferimento agli ambiti di attività dell'Associazione.

Il Comitato Consultivo può formulare raccomandazioni al Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi.

Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma primo dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale



bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote associative, da contributi di enti o privati, dai beni mobili ed immobili conferiti dagli Associati o pervenuti per atti fra vivi o per causa di morte.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi e le donazioni in denaro per la parte non assorbita dalle spese di funzionamento dell'Associazione devono essere destinati ad incremento del fondo comune. Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ed esse direttamente connesse.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, ai sensi di quanto è previsto al secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali, ai sensi di quanto è previsto al comma primo dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto

previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Essa si estingue per deliberazione dell'Assemblea con la partecipazione della maggioranza degli Associati e con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera circa la devoluzione del patrimonio, sentito il parere della Conferenza Episcopale Toscana.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono analoghe finalità, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)



e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO GABRIELE PECCHIOLI

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di 12 fogli conforme all'originale rilasciata da me Dott. MARCO CASINI Notaio in Firenze. AD USU PARTE
Firenze, li 24 APR. 2019


